

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art.108 del D.lgs 36/2023, espletata in modalità telematica attraverso la piattaforma utilizzata dall'Ateneo raggiungibile al seguente link: <https://unicam.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> per l'affidamento dei lavori relativi a:

Riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo Ducale Da Varano, danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.

L'intera procedura è stata sottoposta al presidio di Alta sorveglianza da parte dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 32 del D.L. n.189/2016, rubricato «Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario», nonché al relativo «Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post- post-sisma».

CUP: J13F20000010001

CIG: B6975ED64B

Codice CPV: 45210000-2

Determinazioni a contrattare	Prot. 33406 – Rep. 360 del 17/04/2025
Stazione Appaltante	Università di Camerino
Codice Identificativo Gara	B6975ED64B
Importo totale lavori compreso costi della sicurezza	€ 11.613.579,55
Importo costi della Sicurezza da PSC non <u>soggetti a ribasso d'asta</u>	€ 599.526,66
Costi della manodopera	€ 3.893.479,34
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€ 11.014.052,89

PREMESSE

Con Disposizione Prot 33406 Rep 360 del 17/04/2025 l'Università di Camerino ha approvato il progetto esecutivo degli interventi in oggetto e contestualmente ha adottato provvedimento a contrarre per l'affidamento della sola realizzazione delle relative opere.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://unicam.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.71 del D. Lgs 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art.108 del D. Lgs 36/2023.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando. Il luogo di esecuzione delle opere è: ITI33

CIG: B6975ED64B

CUI: L81001910439202200009

CUP: J13F20000010001

Riguardo l'applicazione dei requisiti CAM si rimanda all'allegato progettuale E031 "relazione criteri ambientali minimi".

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Ing. Gian Luca Marucci, Responsabile dell'Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità. Email: gianluca.marucci@unicam.it

Il Progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Progetto in data 15 aprile 2025.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Giulio Tomassini, responsabile dell'Ufficio Procurement. E-mail: giulio.tomassini@unicam.it.

L'incarico per la Direzione dei Lavori dell'intervento di che trattasi viene affidato all'Ing. Cristiano Bordo, in servizio presso l'Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità dell'Ateneo.

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica mediante la piattaforma telematica di e procurement Appalti&Contratti e-Procurement, utilizzata dall'Università di Camerino denominata d'ora in poi "Piattaforma" e disponibile al seguente indirizzo web: <https://unicam.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>

Avvertenza relative all'accesso al portale telematico: Al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale Appalti deve essere connessa una sola utenza informatica/stazione personal computer e aperto un solo browser di navigazione per volta. Al termine di ogni sessione

ricordarsi di effettuare il “logout”. Tutti i file vengono caricati in sessione (una sorta di “memoria temporanea” del server) e non sono salvati in maniera permanente, finché non viene premuto il pulsante “Salva documenti”.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In particolare, gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare dovranno:

- collegarsi al sito <https://unicam.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti> e registrarsi attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione “Area Riservata”, dopo aver preso visione delle “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti” disponibili nella sezione “Informazioni” - sottosezione “Accesso all’area riservata”;

- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);

- con le credenziali ottenute in fase di registrazione, accedere alla sezione “Area Riservata”;

- prendere visione della “Guida per la presentazione di un’offerta telematica” disponibile nella sezione “Informazioni” - sottosezione “Informazioni e manuali”;

- essere in possesso di una firma digitale valida.

Per gli utenti autenticati all’area riservata, accedendo al dettaglio dell’informativa di gara pubblicata sulla Piattaforma, sarà disponibile la sezione “Presenta Offerta” in calce alla pagina da selezionare per compilare ed inviare il plico telematico.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo la registrazione sul portale Gare Telematiche dovrà essere effettuata unicamente dalla mandataria, ferme restando le modalità di sottoscrizione dell’offerta di cui al successivo punto 12 del presente disciplinare di gara.

Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e rapida. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e onde prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta.

Il caricamento e successivo invio della documentazione amministrativa, tecnica e dell’offerta economica si intende fatto a totale ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

bando di gara;

- a) disciplinare di gara;
- b) capitolato speciale;
- c) schema di contratto;
- d) schema di domanda di partecipazione;
- e) documento di gara unico europeo (DGUE);
- f) Protocollo quadro di legalità stipulato il 26 Luglio 2017.

La documentazione (digitale) di gara è disponibile ed accessibile in modo gratuito, illimitato e diretto sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

1.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite la Piattaforma (<https://unicam.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>) utilizzando la funzione “Invia una comunicazione”, disponibile nel pannello informativo della gara nella sezione “Comunicazioni riservate al concorrente”.

I chiarimenti devono essere formulati attraverso la piattaforma entro le ore 12:00 del giorno 26 maggio 2025. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet <https://unicam.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, all’interno delle relative pagine dedicate alla procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Considerato che la procedura è attivata mediante una piattaforma digitale gestita da un soggetto terzo, può svolgersi prescindendo dalla presenza fisica e/o contestuale in remoto da parte dei concorrenti; questi potranno rilevare lo stato di avanzamento della procedura sulla base delle informazioni nel tempo rese disponibili dal gestore della piattaforma, senza necessità di aggiornamenti specifici da parte della Stazione Appaltante, anche con riferimento al momento dell’apertura delle offerte economiche.

1.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma meglio identificata nelle premesse al presente disciplinare di gara. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione

del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 20; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché si è ritenuto che la suddivisione in lotti non sia compatibile con la tipologia dell'intervento in oggetto, portando a difficoltà operative di coordinamento delle lavorazioni, di accessibilità al cantiere oltre che ad un aumento di costi.

Tabella 1

n.	Descrizione dei lavori	categoria	Prevalente / scorporabile	Importo
1	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG 2	PREVALENTE (78,51%)	€ 9.117.423,75
2	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, archeologico ed etnoantropologico	OS2 A	SCORPORABILE (7,30%)	€ 848.040,90
3	Impianti termici e di condizionamento	OS28	SCORPORABILE (7,14%)	€ 829.692,37
4	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	SCORPORABILE (7,05%)	818.422,53

Importo lavori di cui costo della manodopera di cui oneri per la sicurezza <u>non soggetti a</u> <u>ribasso</u>	€ 11.613.579,55 € 3.893.479,34 € 599.526,66
di cui importo soggetto a ribasso	€ 11.014.052,89

Ai sensi dell'art. 11 co.2 del Codice, i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto sono i CCNL Metalmeccanico (C011) ed Edilizia (F012).

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative, per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, di quello sopra indicato.

I concorrenti potranno eventualmente indicare, nell'ambito della propria domanda di partecipazione, di impegnarsi ad applicare il/i differente/i contratto/i collettivo/i che garantisce comunque ai dipendenti le stesse tutele di quello/i indicato/i dalla stazione appaltante (art. 11 comma 3 D.lgs. 36/2023), la valutazione circa l'uguaglianza delle tutele è di competenza del RUP.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

- L'appalto è finanziato con fondi della ricostruzione sisma 2016: Risorse provenienti da Ordinanza Speciale n. 1 del 9 aprile 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 – "Interventi di ricostruzione della Università di Camerino".

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI E REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE

Lavorazioni a misura di cui si compone l'intervento:

(NOTA BENE: **Gli importi delle categorie di lavorazione indicati** nella seguente tabella ai fini della qualificazione dei concorrenti **comprendono la quota parte dei costi aggiuntivi per la sicurezza e dei costi di manodopera**):

Lavorazione	Categoria Allegato II.12 D Lgs 36/2023	Tipo di qualificazione richiesta	Importo	Indicazioni
-------------	--	-------------------------------------	---------	-------------

<p><u>“Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”</u></p>	<p><u>OG2</u></p>	<p><u>SOA OBBLIGATORIA per classifica VI o superiore</u></p>	<p>€ 9.117.423,75</p>	<p>Categoria di opere generali PREVALENTE, subappaltabile <u>comunque fino al 49,9% del relativo importo in quanto cat. prevalente</u> (Art. 119 D.lgs. n. 36/2023)</p> <p><u>L’Operatore che eseguirà le lavorazioni di questa categoria, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato II.18 deve essere iscritto nel registro delle Imprese anche per le attività di “conservazione e restauro di opere d’arte”</u></p>
<p><u>“Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico”</u> -</p>	<p><u>OS2-A</u></p>	<p><u>SOA OBBLIGATORIA per classifica III o superiore</u></p>	<p>€ 848.040,90</p>	<p>Categoria di opere speciali ai sensi del <u>Decreto del M.I.T. n. 248/2016 scorporabile/subappaltabile al 100% (Ai sensi dell'art. 119 del Codice dei Contratti)</u></p> <p><u>Possesso dei relativi requisiti in proprio, altrimenti vi è l’obbligo di R.T.I. con mandante adeguatamente qualificata, oppure, in alternativa, vi è l’obbligo di subappalto al 100% (c.d. "subappalto necessario" o "subappalto qualificante") con contestuale obbligo di possesso dei relativi requisiti quantitativi nella categoria prevalente.</u></p>
<p><u>“Impianti termici e di condizionamento”</u></p>	<p><u>OS28</u></p>	<p><u>SOA OBBLIGATORIA per classifica III o superiore</u></p>	<p>€ 829.692,37</p>	<p>Categoria di opere speciali ai sensi del <u>Decreto del M.I.T. n. 248/2016 scorporabile/subappaltabile al 100% (Ai sensi dell'art. 119 del Codice dei Contratti)</u></p> <p><u>Possesso dei relativi requisiti in proprio, altrimenti vi è l’obbligo di R.T.I. con mandante adeguatamente qualificata, oppure, in alternativa, vi è l’obbligo di subappalto al 100% (c.d. "subappalto necessario" o "subappalto qualificante") con contestuale obbligo di possesso dei relativi requisiti quantitativi nella categoria prevalente.</u></p>

<u>Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi</u>	<u>OS30</u>	<u>SOA OBBLIGATORIA per classifica III o superiore</u>	€ 818.422,53	<u>Categoria di opere speciali ai sensi del Decreto del M.I.T. n. 248/2016 scorporabile/subappaltabile al 100% (Ai sensi dell'art. 119 del Codice dei Contratti)</u> <u>Possesso dei relativi requisiti in proprio, altrimenti vi è l'obbligo di R.T.I. con mandante adeguatamente qualificata, oppure, in alternativa, vi è l'obbligo di subappalto al 100% (c.d. "subappalto necessario" o "subappalto qualificante") con contestuale obbligo di possesso dei relativi requisiti quantitativi nella categoria prevalente.</u>
---	-------------	--	--------------	--

Il concorrente dovrà - eventualmente - esprimere in sede di domanda di partecipazione (compilando gli appositi campi del DGUE) **la volontà di subappaltare** le opere in appalto nei limiti sopra indicati.

In ogni caso dovrà essere rispettata la regola in base alla quale i requisiti di qualificazione relativi alle categorie scorporabili subappaltate per carenza dei requisiti stessi (c.d. "subappalto necessario" o "subappalto qualificante"), devono essere dimostrati, cioè "coperti", dal concorrente con riferimento alla categoria prevalente (art. 30 dell'Allegato II.12 al D.lgs. n.36/2023; art. 12, L. n.80/2014).

Il subappalto eventualmente dichiarato – in ogni caso entro i limiti di legge sopra meglio specificati - dovrà in tutti i casi essere effettuato in favore di una impresa/e comunque adeguatamente qualificata/e sulla base delle indicazioni contenute nel prospetto tabellare di cui sopra ed in ogni caso a condizione che non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 119 del Codice, il contraente principale e il subappaltatore **sono responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20%** da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2.1 DURATA

La durata dell'appalto è di 694 (seicentonovantaquattro) giorni, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

2.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura

oggettiva che determinino una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo opererà la revisione dei prezzi così come prevista dall'art. 60 del Codice nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici del costo di costruzione di cui all'art. 60 comma 3, lett. A) del Codice dei Contratti, seguendo le modalità dell'Allegato II.2-bis.

Il riferimento temporale per il calcolo dell'indice sintetico è quello del mese del provvedimento di aggiudicazione con specifiche aggiuntive in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione (in base all'art. 1 commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3).

Gli indici verranno monitorati con una frequenza annuale.

2.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 co. 8 del Codice, il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Nell'ipotesi di sostituzione dell'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente la Stazione Appaltante applicherà le prescrizioni contenute nell'art. 120 co1 lett. d) del Codice.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

I concorrenti non devono incorrere nel divieto ex art. 34 comma 4 del DL 189/2016.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice nonché gli artt. 30 e seguenti dell'allegato II.12 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Tale obbligo vige anche per i consorzi tra cooperative e tra imprese artigiane che devono indicare i consorziati designati all'esecuzione del contratto di appalto. Qualora il consorzio designato sia a sua volta un consorzio, anche esso dovrà indicare i consorziati per cui concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di

retisti);

partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale; partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;

partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la **rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica** (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la **rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica** (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la **rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice (artt. n. 94, 95, 96, 97, 98) nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui **all'articolo 94** comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui **all'articolo 95** deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli **articoli 94 e 95**, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli **articoli 94 e 95** del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione **dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165** a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

5. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in

possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

5.1 REQUISITI

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:

- **CAT. PREVALENTE: OG2 per class. VI** rif. Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023 - **SUBAPPALTABILE COMUNQUE FINO AL 49,9% del relativo importo**, ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Codice dei Contratti.

L'Operatore che eseguirà le lavorazioni di questa categoria, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.18, deve essere iscritto nel registro delle Imprese anche per le attività di "conservazione e restauro di opere d'arte".

- **CAT. SCORPORABILE/SUBAPPALTABILE: OS2-A PER CLASS. III (S.I.O.S.)** RIF. ALLEGATO II.12 D LGS. 36/2023 - **SUBAPPALTABILE AL 100%** ai sensi dell'art. 119 del Codice dei Contratti.
- **CAT. SCORPORABILE/SUBAPPALTABILE: OS 28 PER CLASS. III (S.I.O.S.)**
RIF. ALLEGATO II.12 D LGS. 36/2023 - **SUBAPPALTABILE AL 100%** ai sensi dell'art. 119 I Codice dei Contratti.
- **CAT. SCORPORABILE/SUBAPPALTABILE: OS 30 PER CLASS. III (S.I.O.S.)** RIF. ALLEGATO II.12 D LGS. 36/2023 - **SUBAPPALTABILE AL 100%** ai sensi dell'art. 119 del Codice dei Contratti.

c) ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA

Gli operatori economici partecipanti alla gara devono possedere il requisito di iscrizione o avvenuta presentazione dell'iscrizione all'Anagrafe Antimafia per il sisma di cui all'art.30 D.L. 189 /2016: il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori che a qualsiasi titolo partecipano all'esecuzione dei lavori.

5.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i

raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure **nell'Albo delle Imprese artigiane** di cui al punto 5.1 deve essere posseduto:

da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso di concorrenti in forma raggruppata (R.T.I.), ai fini della loro qualificazione, sarà considerato sufficiente il possesso delle attestazioni di qualificazione SOA nelle categorie richieste per classifiche in ogni caso tali da garantire – nelle varie combinazioni possibili e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di composizione dei R.T.I. - la copertura degli importi delle rispettive lavorazioni così come richiesti dal presente Disciplinare.

5.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Il requisito relativo all'iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure **nell'Albo delle Imprese artigiane** di cui al punto 5.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, utilizzano i requisiti propri; ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 e 68 del Codice, tali requisiti nella categoria OG2 devono essere posseduti in proprio, **pena l'esclusione**, anche dalle imprese consorziate designate per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 132 co. 2 del codice, ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 104.

7. SUBAPPALTO

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione alla gara le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere subappaltata la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In conformità dell'art. 119 comma 17, le lavorazioni oggetto del presente appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Ai sensi dell'art. 119 c. 2 del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del **contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 2**, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del codice gli operatori economici concorrenti sono tenuti ad assumere i seguenti impegni:

- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, ai sensi dell'art. 57 D.lgs. 36/2024 e art. 1, Allegato II.3 D.lgs. 36/2023.

Al riguardo l'appaltatore presenta regolare:

- **copia dell'ultimo rapporto relativo alla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, c. 1, Allegato II.3 del codice), ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 198/2006, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;**
- **dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'impresa, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nel rispetto degli obblighi previsti dalla L 68/1999.**

Oppure

L'appaltatore avendo un'impresa con numero uguale o inferiore a n. 50 dipendenti, si impegna a produrre a questa Stazione Appaltante entro il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto:

- **una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, c. 2, Allegato II.3 del codice) in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;**

- **una dichiarazione (art. 1, c. 3, Allegato II.3 del codice) che dovrà contestualmente essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, accompagnata da una specifica relazione tecnica dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla L 68/1999 che illustra eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.**

La mancata produzione della documentazione sopra richiamata comporta, ai sensi dell'art. 1, c. 6, Allegato II.3 del codice, l'applicazione di Penali determinate nel presente Capitolato speciale e contratto d'appalto, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

Per i casi di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile l'appaltatore sarà interdetto per un periodo di 12 mesi dalla partecipazione, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.

L'appaltatore si impegna, altresì, a adempiere all'obbligo previsto dall'art. 1, c. 4, Allegato II.3 del codice di riservare sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile una quota di assunzioni pari ad almeno il 30% di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una **garanzia provvisoria pari al 2%** del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito, e precisamente di importo pari ad **€ 232.271,59**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante pagamento dell'avviso PagoPA, utilizzando il seguente link:
<https://unicam.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/modellopagamento?id=1475&lang=it>

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193; avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

prevedere espressamente:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà essere firmata digitalmente. La stazione dovrà verificare la validità presso l'emittente, telematicamente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

Riduzione del **30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Riduzione del **50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

I lavori dovranno essere eseguiti presso l'edificio Palazzo Ducale da Varano, in Piazza Cavour 19/F, Camerino, come meglio evidenziato negli atti di gara.

Il sopralluogo **non è obbligatorio** ai fini della partecipazione alla procedura, **ma consigliato**, vista la specificità dell'intervento e del luogo di esecuzione.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, i concorrenti dovranno inviare alla stazione appaltante - a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@pec.unicam.it - la relativa richiesta, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo.

Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante; data e luogo del sopralluogo saranno comunicati con almeno 3 giorni di anticipo.

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione appaltante, a conferma dell'avvenuto sopralluogo.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il pagamento del contributo in favore di ANAC nel presente appalto NON è dovuto ai sensi della Delibera ANAC n.359 del 29/03/2017 resa esecutiva dal DPCM 28/09/2017.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00:00 del giorno 09/06/2025 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine

ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sostitutive necessarie alla partecipazione alla gara sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

domanda di partecipazione integrata dal DGUE;

eventuale procura;
documentazione comprovante i requisiti di cui all'art. 5.1 del Disciplinare di gara;
documentazione di cui all'art. 102 D.lgs. 36/2023 (vedasi art. 8 Disciplinare di gara);
garanzia provvisoria;
documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.3;
assolvimento imposta di bollo (euro 16,00);
Protocollo quadro di legalità stipulato il 26 luglio 2017;

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo (DGUE) e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti

e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite il modello F24 ordinario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da **euro 16,00** ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione non risulti in regola con la norma sul bollo, viene attivata la procedura di regolarizzazione di cui agli artt. 19 e 31 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza esoggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, secondo le modalità indicate. L'offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 12 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **relazione tecnica** nel rispetto delle indicazioni in seguito riportate.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra i criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico eventualmente allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza

delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In riferimento a ciascun criterio qualitativo, gli elaborati descrittivi dovranno obbligatoriamente comprendere un computo metrico (non estimativo) in cui vengono chiaramente elencate e quantificate le singole migliorie e/o le integrazioni proposte. Tale elaborato non deve contenere l'indicazione di prezzi unitari o di importi economici tali da rendere palese l'offerta economica, e deve riportare solo le descrizioni dettagliate degli elementi che si discostano da quanto previsto dal progetto esecutivo, con indicazione della collocazione fisica o in modo che si possa agevolmente comprendere la collocazione fisica di tali elementi rispetto allo stesso progetto; il computo metrico deve essere redatto in coerenza con il progetto posto a base di gara e deve dare atto, con la pertinente descrizione, delle voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente, delle voci aumentate nelle quantità o delle nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione. Tale elaborato non viene considerato nel calcolo delle dimensioni e delle pagine consentite nei documenti di gara.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma, secondo le modalità indicate.

L'offerta ECONOMICA consiste nell'indicazione della percentuale unica di ribasso sull'importo posto a base di gara (per lavori a misura).

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 12, deve indicare obbligatoriamente, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **il ribasso percentuale unico sull'importo posto a base d'asta soggetto a ribasso, al netto di Iva, pari ad euro € 11.014.052,89;**

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali dopo la virgola;

- b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- c) **la stima dei costi della manodopera;**
- d) **All'interno della BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA il concorrente deve inserire i computi metrici estimativi e qualsiasi ulteriore elemento che quantifichi il valore economico delle migliorie eventualmente proposte, relativamente a ciascun criterio qualitativo dell'OFFERTA TECNICA. Pertanto, si ribadisce che l'Offerta Tecnica non dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, riferimenti di qualsiasi tipo agli elementi oggetto dell'Offerta Economica.**

Il computo metrico estimativo delle migliorie e/o integrazioni deve riportare:

- **le voci relative a lavorazioni di progetto parzialmente o integralmente sostituite (da riportare con carattere barrato, indicando la quantità totale prevista nel progetto e la quantità eventualmente rimanente a seguito delle migliorie);**
- **le voci relative a lavorazioni migliorative o integrative ricavabili direttamente dai prezzi impiegati nel progetto o da prezzi regionali in corso di validità (da riportare con codice lavorazione da prezzo, cui far seguire la stringa “_M”);**
 - **voci relative a lavorazioni migliorative o integrative non ricavabili direttamente dai prezzi impiegati nel progetto o da prezzi regionali in corso di validità (da riportare con nuovo codice lavorazione costituito dalla stringa “M_XXX” in cui XXX è un numero progressivo a tre cifre relativo a tutte le voci di questa categoria) – per ogni singola voce appartenente a questa categoria deve essere prodotta dettagliata analisi per la valutazione del prezzo.**

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice per i costi della manodopera indicati al punto 2 del presente disciplinare sussiste la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Sono inammissibili le offerte economiche che siano superiori all'importo a base d'asta. Sono inammissibili le offerte economiche che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 2 del presente disciplinare.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

N°	Descrizione	Punteggio massimo	Tipologia
	ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E ATTIVITA' DI CANTIERE	5	
1	Proposta di riduzione dell'impatto del cantiere nel contesto urbano, con particolare riferimento alla riduzione di elementi interferenti quali, mobilità veicolare, emissione di rumori, polveri, trattamento rifiuti, etc., ferme restando le prescrizioni del PSC.	5	D
	MIGLIORAMENTO STRUTTURALE	40	
2	Soluzioni migliorative per gli interventi di smontaggio e rimontaggio dei capitelli e delle colonne 10, 12 e 13 del quadriportico, mirate sia alla salvaguardia della sicurezza in fase di esecuzione (sistema di	12	D

	sollevamento in grado di consentire lo smontaggio e il mantenimento dei pesi in assenza delle colonne), sia nei riguardi della efficienza statica.		
3	Soluzioni migliorative per gli interventi di cerchiatura e ripristino superficiale dell'arenaria dei fusti e dei basamenti delle colonne del quadriportico sotto il profilo del consolidamento statico e del ripristino superficiale.	10	D
4	Soluzioni migliorative per gli interventi sulle volte in camorcanna affrescate delle stanze al piano nobile del quadriportico, finalizzate sia al sostegno durante i lavori di rinforzo del sottotetto, delle pareti e del solaio sottostanti, sia al successivo ripristino strutturale.	8	D
5	Soluzioni migliorative per gli interventi di rinforzo delle pareti affrescate con gli stemmi finalizzate sia alla salvaguardia degli stemmi stessi sia al conseguimento dell'efficienza statica delle pareti.	10	D
	MIGLIORAMENTO ARCHITETTONICO	15	
6	Miglioramento della qualità dei materiali e dei sistemi costruttivi previsti per la realizzazione delle opere di finitura, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le pavimentazioni, gli infissi, il trattamento delle superfici esterne e/o altre lavorazioni, anche come contributo al conseguimento di una più elevata prestazione di confort e di riduzione degli oneri di manutenzione.	15	D
	MIGLIORAMENTO IMPIANTI	13	
7	Risparmio energetico - Ottimizzazione energetica degli impianti tecnologici: miglioramento delle parti impiantistiche sia in termini di riduzione dei consumi energetici, con particolare riferimento all'ottimizzazione dell'impianto di illuminazione (controllo dei flussi luminosi), sia in termini di integrazione del sistema di monitoraggio degli impianti di illuminazione, elettrici e termici attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'impiego di sistemi BMS.	7	D
8	Miglioramento qualitativo degli impianti tecnologici: miglioramento delle qualità dei generatori di calore e dei produttori di acqua calda sanitaria, in termini di rendimento e di possibilità di utilizzo di combustibili alternativi e rinnovabili, nonché la possibilità di integrazione con reti di teleriscaldamento.	4	D
9	Miglioramento utilizzo degli impianti tecnologici: miglioramento della rete di trasmissione dati al fine di ottimizzare l'utilizzo dei dispositivi wireless.	2	D
	BIM E CERTIFICAZIONI	7	
10	Restituzione as-built in BIM (LOD F), al termine delle lavorazioni.	5	T
11	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art.46 bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al d. lgs.198/2006.	2	T

Totale punti 80

POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PARITA' DI GENERE DI CUI ALL'ART.46 BIS DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA, DI CUI AL D. LGS.198/2006:

Il relativo punteggio, **pari a 2**, è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto. Tale certificazione deve risultare in corso di validità alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

Si precisa che, in caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, per ottenere l'assegnazione del punteggio è necessario che tutti i soggetti associati dimostrino il possesso della certificazione richiesta e che tale soggetto sia presente nella fase di esecuzione dell'appalto. Il Concorrente, ai fini della valutazione, deve allegare le relative certificazioni rilasciate dagli enti accreditati ed in corso di validità alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel caso di Consorzi, l'attribuzione di ciascun punteggio sarà riferita al Consorzio in proprio oppure alla/e impresa/e consorziata/e designata/e dal Consorzio per l'esecuzione. Qualora il Consorzio non esegua in proprio, per l'attribuzione di ciascun punteggio, è necessario che tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dimostrino di essere in possesso della specifica certificazione.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE E CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D", è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

I coefficienti e relative medie, verranno arrotondati in modo scientifico alla seconda cifra decimale.

Il punteggio tecnico sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_i = \sum_n (W_i * V_{ai})$$

Dove:

P_i = punteggio dell'offerta i-esima n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

\sum_n = sommatoria

I singoli commissari attribuiranno, per ogni sub elemento oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra 0-1, secondo la seguente tabella:

Giudizio	Coefficiente	Criterio di giudizio della proposta
Eccellente	1	Con riferimento alla proposta presentata è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliorative
Ottimo	0,80	La proposta presenta aspetti positivi evidenti ed apprezzabili.
Buono	0,60	La proposta presenta aspetti apprezzabili per qualche miglioramento
Discreto	0,40	La proposta presenta migliorie di limitata rilevanza

Modesto	0,20	La proposta presenta miglorie di minima rilevanza
Insufficiente	0,00	Non è stata presentata alcuna proposta migliorativa

Quanto agli elementi cui è assegnato un **punteggio tabellare** identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 50/80.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, la Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio massimo all’offerta migliore, mentre alle altre verrà attribuito un punteggio inferiore sulla base del rapporto di proporzionalità lineare (Linee Guida n. 2 ANAC). L’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica sarà effettuata come segue.

Il concorrente dovrà esprimere un ribasso percentuale sull’importo a base d’appalto secondo le indicazioni fornite dal Bando e relativo Disciplinare. Il punteggio attribuito alle offerte sarà calcolato tramite interpolazione lineare (criterio aggregativo-compensatore).

In simboli: $Vai = Ra / Rmax$,

dove: Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da 0 a 1;
Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente “a”; Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente.

18 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 11/06/2025, alle ore 10:00, fatto salvo il verificarsi di ipotesi di rinvio o differimento (che eventualmente saranno rese note, con congruo preavviso, per il tramite degli appositi strumenti presenti in piattaforma).

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:
della documentazione amministrativa;
delle offerte tecniche;
delle offerte economiche;
e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.2.

La commissione giudicatrice, con le modalità di cui al punto 1.2, rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Saranno ammessi all'apertura delle offerte economiche soltanto gli Operatori Economici la cui offerta tecnica, abbia riportato una valutazione pari o superiore a 50/80 (soglia di sbarramento).

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 1.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 1.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte tardive, parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni

collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte rispetto alle quali si verifichi almeno una delle seguenti fattispecie:

- i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione risultano essere entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
- i costi di manodopera indicati dall'offerente appaiano sottostimati con riferimento alle effettive condizioni di realizzabilità dell'opera;
- l'offerta presentata, da intendersi come combinato tra la parte qualitativa e quella economica, evidenzia delle condizioni tali da far presupporre elementi di inaffidabilità dell'offerente con conseguente possibile pregiudizio alla realizzabilità dell'opera;
- gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro indicati nell'offerta appaiano non coerenti anche con riferimento alle effettive necessità di realizzazione dell'opera.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice o di una struttura di supporto istituita, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP e l'Ufficio procurement procedono in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
 - b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
 - c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- E' sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche il secondo in graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procederà ad aggiudicazione dell'appalto qualora l'offerta economicamente più vantaggiosa non rispetti obblighi ambientali, sociali e del lavoro previsti dalla normativa UE e Nazionale.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

In caso di malfunzionamento del FVOE o di altre piattaforme utilizzate per il controllo dei requisiti, si può procedere all'aggiudicazione previa autocertificazione dei medesimi requisiti da parte dell'Operatore Economico. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante – ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente- recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La stipula del contratto può essere differita su richiesta motivata dell'aggiudicatario, purché compatibile con la sollecita esecuzione del contratto.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Nei contratti che regoleranno i subappalti e i sub-contratti, dovranno essere inserite le clausole di revisione prezzi, in conformità all'art. 60 e all'allegato II-2bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 119 lettera D del Codice, l'aggiudicatario, prima o contestualmente alla stipula del contratto di appalto, deposita presso la Stazione appaltante i contratti continuativi

di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura di appalto.

Il RUP verificherà l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e la clausola sociale, nonché gli impegni dell'aggiudicatario su stabilità occupazionale e inclusione lavorativa.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o secondo le modalità previste dall'art. 18 del Codice.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le seguenti modalità: Pagopa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

I lavoratori autonomi o le imprese che opereranno nel cantiere, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, hanno l'obbligo di autocertificare il possesso della patente a crediti ovvero di aver presentato istanza per il rilascio della stessa, ai sensi dell'art. 27 del d. lgs. 81/2008.

Ulteriormente tali soggetti dovranno attestare di non essere stati destinatari di sanzione interdittiva o avere una patente con punteggio inferiore a 15 punti, ex art. 27, comma 11, del citato decreto.

Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso di attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla classifica III ex art. 100 co. 4 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

27. PREVENZIONE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto è costituito il collegio consultivo tecnico di cui all'art.215 del D.lgs. 36/2023. Si applica l'allegato V.2 del codice: il collegio è costituito da 3 membri.

I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che il terzo componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato dalla legge, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.

Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della

contestazione precisando quale sia la domanda proposta.

Per la definizione di controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) delle Marche.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli

uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;

comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;

comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet di ateneo. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet di Ateneo.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è l'Università di Camerino nella persona del Magnifico Rettore che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna altresì ad adempiere agli obblighi di informativa e di raccolta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono saranno eventualmente forniti all'Amministrazione i dati personali, anche giudiziari, nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Braschi



Firmato digitalmente da Andrea
Braschi
Data: 23.04.2025 11:09:04 CEST
Organizzazione:
UNICAMERINO/00291660439